

Lega Calcio - Toscana

Stagione Sportiva 2013/2014 Comunicato Ufficiale n° 11

Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello	Pag. 3
Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello	Pag. 4
Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello	Pag. 5
Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello	Pag. 7
Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello	Pag. 8
Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello	Pag. 9
Coppa Toscana	Pag. 10

Firenze, 09 gennaio 2014

Via de' Vespucci (presso impianti La Trave) – 50127 Firenze - tel. 055/432055 - fax 055/4249936 calcio.toscana@uisp.it http://www.legacalciouisptoscana.it

ORGANIGRAMMA DI LEGA

Alessandro	BALDI	Comitato	Firenze	
Daniele	BARTOLOZZI	Comitato	Livorno	
Selene	CASELLI	Comitato	Valdera	
Federico	COCCHINI	Comitato	Empoli	
Sergio	CORBELLI	Comitato	Valdicecina	
Sergio	COSCI	Comitato	Pisa	
Giorgio	FUCINI	Comitato	Arezzo	
Enrico	GHIZZANI	Comitato	Grosseto	
Francesca	LENZI	Comitato	Piombino	
Fabrizio	MARTINELLI	Comitato	Siena	
Sabina	PICCIONI	Comitato	Prato	
Riccardo	ROTESI	Comitato	Firenze	
Gabriele	VETTORI	Comitato	Pistoia	
Giorgio	BERTI	Comitato	Massa	
Attilio	TADDEI	Comitato	Pisa	

PRESIDENTE:

ALESSANDRO BALDI

DIREZIONE REGIONALE

Baldi Alessandro, Cocchini Federico, Fucini Giorgio, Lenzi Francesca, Piccioni Sabina

SEGRETERIA TECNICA	Lunedì e Mercoledì 15:30 – 18:00
Segretario: Sgrò Fabio	

SETTORE ATTIVITA'	Coordinatore	Taddei Attilio	
Gruppo di Lavoro: Bartolozzi Daniele, Caselli Selene, Rotesi Riccardo.			

SETTORE DISCIPLINA	Coordinatore	Piccioni Sabina
Commissione Disciplinare D'Appello:		
Presidente: Melani Nicola.	Giudici: Carl	esi David, Cipollini Vasco.
Gruppo di Lavoro: Vettori Gabriele.		-

SETTORE TECNICO ARBITRALE	Coordinatore	Fucini Giorgio	
Designatore Arbitrale: Bandinelli Franco.	Designatore Oss	servatori: Lenzi Luigi.	
Gruppo di Lavoro: Corbelli Sergio, Cosci Sergio, Ghizzani Enrico, Martinelli Fabrizio.			

SETTORE FORMAZIONE	Coordinatore	Cocchini Federico	
SETTORE COMUNICAZIONE	Coordinatore	Lenzi Francesca	

DELIBERA n° 18 anno 2013/2014 Ricorrente: G.S. MARLIANA Comitato UISP: PISTOIA

gara del 07.12.2013 - C.U. n° 15 del 11.12.2013

La ricorrente società G.S. MARLIANA presenta formale ricorso avverso la decisione del Giudice di primo grado che, a seguito dei fatti di cui alla partita in oggetto fra la ricorrente e la società G.S. SCALA IANO, squalificava il proprio tesserato LORENZO BONACCORSI per mesi 4 ai sensi di quanto disposto dagli artt. 136 R.D.

Contesta la ricorrente l'entità della sanzione inflitta al proprio tesserato che non risulterebbe congrua alla condotta effettivamente tenuta dal Bonaccorsi.

Ritiene, infatti, la società appellante che il proprio tesserato mai abbia avuto una condotta violenta nei confronti del tesserato avversario coinvolto nei fatti contestati e che il contatto fra i due, successivo alla doppia espulsione con la quale sono stati sanzionati, sarebbe stato dovuto solamente ad un tentativo del tesserato della G.S. MARLIANA di difendersi dalla condotta minacciosa dello stesso tesserato avversario.

Conclude la ricorrente richiedendo una riforma della squalifica comminata.

La Commissione Disciplinare d'Appello, analizzato il ricorso, sentita la ricorrente, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato l'effettivo svolgimento dei fatti così come riportato nel referto arbitrale nonché nel supplemento al referto arbitrale redatto dal Direttore di Gara, proceduto ad un'ulteriore approfondimento dei fatti nonché tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, considerate le motivazioni del ricorso parzialmente meritevoli di accoglimento per i motivi di cui sopra, ritiene che la sanzione elevata nei confronti del tesserato LORENZO BONACCORSI sia più correttamente da inquadrare unicamente nella fattispecie prevista all'art. 134 R.D., e la squalifica comminata sia conseguentemente ridotta come da dispositivo sottostante.

PQM

la Commissione disciplinare d'Appello, accogliendo parzialmente il ricorso presentato dalla G.S. MARLIANA, in riforma della decisione del Giudice di primo grado **dispone** la squalifica del tesserato LORENZO BONACCORSI fino al 13.01.2014 ai sensi dell'art. 134 R.D.

Si dispone la restituzione della cauzione di cui all'art. 77 R.D.

Così deciso in Prato il 07.01.2014

Lega Calcio Regionale Toscana COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Nicola Melani (Presidente)

David Carlesi Vasco Cipollini

DELIBERA n° 19 anno 2013/2014 Ricorrente: A.S.D. SPORTING LAZZERETTO Comitato UISP: EMPOLI

gara del 07.12.2013 - C.U. n° 27 del 11.12.2013

La società A.s.d. SPORTING LAZZERETTO impugna con formale ricorso la delibera del Giudice Sportivo di 1°grado che squalifica i propri tesserati Cristiano Daniele per mesi 3 (ai sensi di quanto disposto agli artt. 131 e 134 R.D.), Giachetti Daniele per mesi 5 (ai sensi di quanto disposto agli artt. 128, 129 e 26 R.D.)

A sostegno della propria tesi la società impugnante evidenzia, in riferimento alla condotta contestata al proprio tesserato CRISTIANO Daniele, come lo stesso abbia reagito in maniera veemente solo ed unicamente dopo aver subito un intervento pericoloso da parte di un tesserato avversario ma senza mai assumere atteggiamenti violenti nei confronti dello stesso tesserato avversario né nei confronti di altri tesserati avversari.

Per quanto riguarda invece la posizione del proprio tesserato GIACHETTI DANIELE la società ricorrente evidenzia come il D.G. sia incorso in errore di persona non avendo individuato con chiarezza nel Giachetti il tesserato che avrebbe posto in essere la condotta antiregolamentare riportata dallo stesso D.G. nel referto arbitrale.

In ultimo, in relazione alla condotta contestata al tesserato CELA ILIR, la ricorrente evidenzia come le parole proferite dallo stesso verso il D.G. siano sempre rimaste nell'ambito della protesta civile e mai offensiva o minacciosa così come riportato nel referto di gara.

Conclude la società appellante richiedendo la revisione delle sanzioni nei confronti dei tesserati Cristiano Daniele e Cela Ilir nonché l'annullamento della sanzione nei confronti del tesserato Giachetti Daniele.

La Commissione Disciplinare d'Appello, analizzato l'effettivo svolgimento dei fatti così come riportato nel referto arbitrale, sentite le parti interessate ed espletata ulteriore attività istruttoria, sentito l'osservatore speciale presente in veste ufficiale alla gara in oggetto, ritiene che le sanzioni contestate siano invece congrue all'effettivo svolgimento dei fatti.

PQM

la Commissione disciplinare d'Appello, respingendo il ricorso presentato dalla società A.S.D. SPORTING LAZZERETTO, **conferma** nei confronti del tesserato Cristiano Daniele la squalifica per mesi 3 (ai sensi di quanto disposto agli artt. 131 e 134 R.D.), nei confronti del tesserato Giachetti Daniele la squalifica per mesi 5 (ai sensi di quanto disposto agli artt. 136 R.D.) e nei confronti del tesserato Cela Ilir la squalifica per n. 3 giornate (ai sensi di quanto disposto agli art. 128, 129 e 26 R.D.)

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 77 R.D. Così deciso in Prato il 07.01.2014

Lega Calcio Regionale Toscana COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Nicola Melani (Presidente)

David Carlesi

DELIBERA n° 20 anno 2013/2014 Ricorrente: A.S.D. LE QUERCI / ARCI CANTAGRILLO Comitato UISP: PISTOIA

gara del 16.11.2013 - C.U. n° 16 del 18.12.2013

La società A.s.d. Le Querci/Arci Cantagrillo presenta formale ricorso la delibera del Giudice Sportivo di 1°grado del 17.12.2013 con la quale, a seguito del ricorso presentato dalla società A.s.d. Levante in data 13.12.2013 ed inerente alla posizione irregolare del tesserato CIOFFI Gabriele il quale avrebbe partecipato alla gara del 16.11.2013 non in regola con le Norme di Partecipazione in quanto soggetto a squalifica F.I.G.C. fino al 06.01.2014, veniva disposta la sconfitta a tavolino della ricorrente per le gare contro la società A.s.d. Levante, la società Via Nova del 09.11.2013, la società A.s.d. Marruota 1970 del 22.11.2013, la società A.s.d. Piuvica 97 per la gare del 02.12.2013 nonché la squalifica del proprio tesserato Cioffi Gabriele per 1 giornata da scontare immediatamente dopo l'uscita del Comunicato Ufficiale Lega calcio Pistoia.

L'appellante fonda le proprie doglianze sul fatto che la squalifica F.I.G.C. del tesserato Cioffi sarebbe stata inflitta nello svolgimento della sua attività di allenatore in seconda di una società professionistica a seguito di indagini del settore tecnico F.I.G.C. sulle mansioni effettivamente svolte dal tesserato Cioffi il quale era, invece, sospettato di svolgere le mansioni di allenatore titolare senza averne la necessaria abilitazione per la conduzione della società nella categoria di appartenenza e che, quindi, essendo la squalifica stata inflitta al tesserato da un organo disciplinare del settore tecnico, questa non avrebbe la stessa rilevanza di una decisione presa da un organo disciplinare chiamata a decidere sugli illeciti dei tesserati giocatori, che la ricorrente definisce come commissione disciplinare "ufficiale". Continua l'appellante evidenziando come tali organi, secondo la tesi della A.s.d. Le Querci, sarebbero organi distinti e che le squalifiche comminate dal settore tecnico non avrebbero valore nei confronti del settore disciplinare "ufficiale" e che un tesserato allenatore, squalificato come il Cioffi, avrebbe ben potuto tesserarsi come giocatore F.I.G.C. e svolgere normalmente la propria attività.

Prosegue la ricorrente evidenziando inoltre che la circolare del 31.05.2013 Lega calcio Uisp non riguarderebbe allenatori o dirigenti squalificati F.I.G.C. ma sarebbe inerente solo ed unicamente ad atleti tesserati giocatori.

Conclude l'appellante con la richiesta di annullamento della delibera di primo grado.

La presente **Commissione d'appello**, in via preliminare, per quanto riguarda le doglianze relative alla applicabilità della circolare 31.05.2013 Lega calcio Uisp, rimanda alle motivazioni di cui alla delibera contenuta nel C.U. Lega Calcio Uisp Toscana n. 10 del 28.12.2013 sottolineando che, per le motivazioni ben esplicate nella richiamata delibera, la circolare 31.05.2013 deve intendersi da applicare a TUTTI i tesserati F.I.G.C. nei confronti dei quali sia stata inflitta una squalifica a tempo e che detti tesserati, per tutta la durata della stessa, debbano essere inibiti dallo svolgimento di qualsiasi tipo di attività in qualità di tesserati Uisp.

Per quanto concerne, invece, la tesi della società ricorrente secondo la quale un tesserato F.I.G.C. appartenente al settore tecnico e squalificato dalla commissione disciplinare di detto settore potrebbe comunque svolgere attività quale tesserato giocatore F.I.G.C. la presente commissione sottolinea come questa sia assolutamente infondata e sfornita di qualsiasi logicità, in aperto contrasto con la normativa F.I.G.C. nazionale che rappresenta, in maniera chiara ed efficace, che le sanzioni comminate a tesserati F.I.G.C. inibiscano il tesserato stesso allo svolgimento di attività sportiva (di nessun genere) in ambito F.I.G.C. (e di conseguenza anche in ambito Uisp), fino a quando noi sia regolarmente scontata la sanzione stessa (Art. 22 Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.).

Essendo, quindi, il tesserato Cioffi soggetto a squalifica in ambito F.I.G.C., in qualità di tesserato appartenente a detta federazione, fino al 06.01.2014, lo stesso non avrebbe potuto svolgere nessun tipo di attività neppure in ambito Uisp a nulla rilevando le argomentazioni portate dalla ricorrente, anche in ordine all'avvenuto patteggiamento della sanzione inflitta dal Settore Tecnico (possibilità, questa, data ai tesserati ma che assolutamente non può considerarsi quale annullamento dell'efficacia della squalifica che la stessa genera).

A nessun titolo rileva, inoltre, la dichiarazione prodotta ed erroneamente attribuita dalla ricorrente al CONI ma di provenienza dal Settore Tecnico F.I.G.C. la quale si limita solamente a riportare e confermare che la squalifica comminata al sig. Cioffi è inerente alla sua attività come allenatore in seno alla F.I.G.C. senza specificare che, in qualità di tesserato F.I.G.C., tale squalifica va ad inibire lo stesso tesserato dallo svolgimento anche ti tutte le altre attività sportive nell'ambito della F.I.G.C. stessa; per mera precisione si rileva, inoltre, come detta comunicazione sia stata sottoscritta dal Dott. Paolo Piani il quale non svolge l'attività di "responsabile della disciplinare tecnica" della F.I.G.C. bensì quella di segretario e responsabile del centro tecnico federale.

PQM

la Commissione disciplinare d'Appello, **rigetta** il ricorso presentato dalla società A.S.D. LE QUERCI / ARCI CANTAGRILLO e **conferma** nei confronti della società ricorrente la sanzione comminata e nella fattispecie la sconfitta a tavolino per le gare contro la società A.s.d. Levante, la società Via Nova del 09.11.2013, la società A.s.d. Marruota 1970 del 22.11.2013, la società A.s.d. Piuvica 97 per la gare del 02.12.2013 nonché la squalifica del proprio tesserato Cioffi Gabriele per 1 giornata da scontare immediatamente dopo l'uscita del Comunicato Ufficiale Lega calcio Pistoia.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 77 R.D.

Così deciso in Prato il 07.01.2014

Lega Calcio Regionale Toscana COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Nicola Melani (Presidente)

David Carlesi Vasco Cipollini DELIBERA n° 21 anno 2013/2014 Ricorrenti : SALES FIGLINE Comitato UISP : FIRENZE

gara del 12.12.2013 - C.U. n° 24 del 18.12.2013

La società SALES FIGLINE propone ricorso avverso la sanzione della squalifica inflitta al proprio tesserato PANCINI Lorenzo per mesi 4 (fino al 11.04.2014) ai sensi degli artt. 129, 133, 26 e 132 R.D. inflitta allo stesso dal Giudice di I° grado a seguito della condotta tenuta in occasione della gara fra le società VIGOR Rignano - A.S.D. SALES Figline del 12.12.2013.

La ricorrente impugna la sanzione comminatagli ritenendola non congrua all'effettivo svolgimento dei fatti motivando il proprio ricorso con la circostanza che l'episodio che ha visto coinvolto il tesserato avversario si è svolto in una situazione concitata nella quale, però, il proprio tesserato non avrebbe mai posto in essere un atteggiamento minaccioso, intimidatorio o aggressivo nei confronti del D.G., sia nell'immediatezza dei fatti sia alla fine della gara.

Conclude il ricorrente richiedendo la revoca, o nella denegata ipotesi una sostanziale riforma, della sanzione comminata.

Ciò premesso questa Commissione, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato l'effettivo svolgimento dei fatti così come riportato nel referto arbitrale, proceduto ad un'ulteriore approfondimento dei fatti nonché tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, letto il supplemento di rapporto del D.G., ritiene che la sanzione impugnata sia da giudicarsi congrua all'effettivo svolgimento dei fatti ed alla effettiva condotta tenuta dallo stesso tesserato.

PQM

la Commissione disciplinare d'Appello, respingendo il ricorso presentato dalla SALES Figline, **conferma** la squalifica del tesserato PANCINI Lorenzo, per mesi 4 (fino al 11.04.2014) ai sensi degli artt. 129, 133, 26 e 132 R.D.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 77 R.D.

Così deciso in Prato il 07.01.2014

Lega Calcio Regionale Toscana COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Nicola Melani (Presidente)

David Carlesi Vasco Cipollini DELIBERA n° 22 anno 2013/2014 Ricorrenti : POL. FIBBIANA ASD Comitato UISP : EMPOLI

gara del 14.12.2013 - C.U. n° 29 del 18.12.2013

Ricorre in appello la società Pol. Fibbiana A.s.d. al fine di contestare ed impugnare la sanzione comminata al proprio tesserato MASONI Matteo dal Giudice di 1° grado il quale, in seguito alla condotta tenuta dal tesserato nel corso della gara fra la società ricorrente e la società U.S. Scalese A.s.d., squalificava lo stesso per mesi 5, fino al 14.05.2014, ai sensi di quanto disposo all'art. 129, 134 e 26 R.D.

A sostegno della propria tesi difensiva l'appellante evidenziava come, per espressa dichiarazione che il D.G. avrebbe proferito ai dirigenti della stessa società, il tesserato Masoni sarebbe stato espulso dal campo solo ed unicamente per aver proferito un'espressione blasfema quale protesta nei confronti di una decisione presa dal D.G. e non anche per aver spintonato lo stesso D.G. come poi riportato nel referto arbitrale.

Conclude la ricorrente chiedendo una revisione della squalifica impugnata.

La presente Commissione disciplinare d'Appello, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato l'effettivo svolgimento dei fatti così come riportato nel referto arbitrale, proceduto ad un'ulteriore approfondimento dei fatti nonché tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, letto il supplemento di rapporto del D.G., ritiene che la sanzione impugnata sia da giudicarsi congrua all'effettivo svolgimento dei fatti ed alla effettiva condotta tenuta dallo stesso tesserato.

PQM

la Commissione disciplinare d'Appello, respingendo il ricorso presentato dalla Pol. Fibbiana A.s.d., **conferma** la squalifica dei tesserati MASONI Matteo, stesso per mesi 5 (fino al 14.05.2014) ai sensi di quanto disposo all'art. 129, 134 e 26 R.D.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 77 R.D.

Così deciso in Prato il 07.01.2014

Lega Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Nicola Melani (Presidente)

David Carlesi

DELIBERA n° 23 anno 2013/2014 Ricorrenti : U.S. SCALESE A.S.D. Comitato UISP : EMPOLI

gara del 14.12.2013 - C.U. n° 29 del 18.12.2013

La società U.S. SCALESE A.s.d. propone formale impugnazione nei confronti delle sanzione inflitte ai propri tesserati MALTINTI Franco, MONTI Marco e BACCHI Federico per la condotta antiregolamentare tenuta nel corso della gara in oggetto, squalifiche come di seguito riportate:

MALTINTI Franco – per giornate 4 ai sensi di quanto disposto all'art. 134 R.D.

MONTI Marco – per giornate 4 ai sensi di quanto disposto all'art. 134 R.D.

BACCHI Federico – per mesi 2 (fino al 14.02.2014) ai sensi di quanto disposto all'art. 134 R.D.

nonché nei confronti della sanzione comminata alla società stessa ai sensi dell'art. 124 R.D. (ammenda di € 15,00).

Ritiene, infatti, la società ricorrente che lo svolgimento dei fatti così come riportato nel referto del D.G. differisca in maniera sostanziale dagli effettivi eventi che hanno visto coinvolti i tesserati sanzionati i quali avrebbero posto in essere le proprie condotte solo ed unicamente a seguito di atteggiamenti provocatori e minacciosi da parte di tesserati avversari (per quanto riguarda i tesserati Maltinti Franco e Monti Marco) e, nel caso del tesserato Bacchi Federico, neppure avrebbero preso parte ai concitate momenti che hanno portato a contatto i tesserati delle due squadre al termine della gara perché già sostituiti in precedenza.

Conclude la ricorrente richiedendo la revoca delle sanzioni comminate ai propri tesserati, perché infondate e non commisurate all'effettivo svolgimento dei fatti, nonché l'annullamento dell'ammenda inflitta alla società.

La Commissione Disciplinare d'Appello, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato l'effettivo svolgimento dei fatti così come riportato nel referto arbitrale, nonché nel referto dell'osservatore ufficiale, sentite le parti e proceduto ad un'ulteriore approfondimento dei fatti anche alla luce delle argomentazioni riportate nel ricorso in atti, tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ritiene che le sanzioni impugnate siano da giudicarsi congrue all'effettivo svolgimento dei fatti ed alle effettive condotte tenute dai tesserati sanzionati.

PQM

la Commissione disciplinare d'Appello, respingendo il ricorso presentato dalla U.S. SCALESE A.s.d., **conferma** la squalifica dei tesserati MALTINI Marco per giornate 4 (quattro) ai sensi di quanto disposto all'art. 134 R.D., MONTI Marco per giornate 4 (quattro) ai sensi di quanto

disposto all'art. 134 R.D. e BACCHI Federico per mesi 2 (fino al 14.02.2014) ai sensi di quanto disposto all'art. 134 R.D.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 77 R.D.

Così deciso in Prato il 07.01.2014

Lega Calcio Regionale Toscana COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Nicola Melani (Presidente)

David Carlesi

COPPA TOSCANA

PROSSIMI TURNI				
SQUADRA	SQUADRA	DATA	ORA	CAMPO
CAPEZZANA	POLISPORTIVA VIA NOVA	22 gennaio	21,15	Campo sportivo Carmine Arena "Il Pino", via Galcianese, Prato (erba)
FERRUZZA	LA LIBERTÀ	21 gennaio	21,15	Campo sportivo Leporaia, via Sauro, Ponte a Egola, San Miniato Basso (PI) (erba)
AGRARIA ERCOLANI	BELLAVISTA	22 gennaio	21,30	Stadio sussidiario di Certaldo, via Don Minzoni (sterrato)
VECCHIANO	LA FONTE	22 gennaio	21,00	Campo sportivo comunale di Nodica (PI), via Strada Provinciale Vecchianese 10 (erba)

Il Presidente

Alessandro Baldi

UISP – LEGA CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANO Leghe Territoriali

	T	
AREZZO	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail arezzo@uisp.it	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
CARRARA	Tel. 058573171 - Fax. 058573171 e-mail carrara@uisp.it	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
EMPOLI	Tel. 0571 72131 - Fax. 0571.700293 e-mail calcio.empolivaldelsa@uisp.it	Via Bardini 18, 50053 Empoli (FI)
ETRUSCOLABRONICO	Tel. 0586 1945114 - Fax. 0586 633376 e-mail	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
FIRENZE	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 e-mail calcio@uispfirenze.it	Via dei Vespucci c/o C.S "La Trave" 50145 FIRENZE
FIRENZE – MUGELLO	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307 e-mail borgo@uon.it	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
FIRENZE – VALDARNO	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086 e-mail legacalciouispvald@libero.it	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI)
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759 e-mail grosseto@uisp.it	Viale Europa 161, 58100 Grosseto
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310 e-mail uisplucca@virgilio.it	Viale Puccini 351 55100 S. Anna di Lucca (LU)
LUCCA – VERSILIA	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137 e-mail luccaversilia@uisp.it	Via Petri 55049 Viareggio (LU)
LUCCA – GARFAGNANA	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497 e-mail uispgarfagnana@inwind.it	Via S. Giovanni 53, 55036 Pieve Fosciana (LU)
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 e-mail massa@uisp.it	Via Alberica 6, 54100 MASSA
PIOMBINO – I. D'ELBA	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 e-mail legacalciouisp.piombino@gmail.com	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e-mail legacalcio.pisa@uisp.it	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
PISTOIA	Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208 e-mail pistoia.calcio@uisp.it	Via Gentile 40, 51100 PISTOIA
PISTOIA - VALDINIEVOLE	Tel. 0572 950460 - Fax. 0572 950437 e-mail uisp@pistoia.it	Via Mazzini 143, 51015 Monsummano Terme (PT)
PRATO	Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612 e-mail calcio.prato@uisp.it	Via Galeotti 33, 59100 PRATO
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 e-mail calcio.siena@uisp.it	Strada Massetana Romana 18, 53100 Siena
SIENA - VALDELSA	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835 e-mail uispvaldelsa@alice.it	Via Liguria 2, 53034 Colle Val d'Elsa (SI)
SIENA - VALDICHIANA	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 e-mail valdichiana.siena@uisp.it	Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 53045 Montepulciano (SI)
VALDERA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 e-mail legacalcio@uispvaldera.it	Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera (PI)
ZONA DEL CUOIO	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 e-mail cuoio@uisp.it	Via Prov. Francesca Nord 224, 56022 Castelfranco di Sotto (PI)